

**CONTRATTO**  
**“TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITÀ TOTALE E**  
**PERMANENTE PERSONALE DIRIGENTE”**

**Stipulata tra:**

**CONSIP S.p.A.**

Via Isonzo, 19 e - 00198 Roma

P. Iva 05359681003

e

**POSTE VITA S.P.A.**

Viale Europa, 190 – 00190 Roma

P. Iva 05927271006

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/06/2023

Cessazione: alle ore 24.00 del 30/06/2026

Scadenza anniversaria: al 30/06 di ogni anno

Premio lordo annuale: € 21.065,70

## **Indice**

### **DEFINIZIONI**

#### **Premessa e descrizione del rischio**

##### **Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione**

- Art. 1 - Prova del contratto
- Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3 – Variazione del rischio
- Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio
- Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 7 - Durata del contratto
- Art. 8 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 9 - Oneri fiscali
- Art. 10 - Foro competente
- Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 12 - Coassicurazione e delega
- Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 14 – Legittimazione
- Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
- Art. 16 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art. 17 – Calcolo del premio
- Art. 18 - Regolazione e conguaglio del premio
- Art. 19 – Interpretazione del Contratto
- Art. 20 - Efficacia temporale della garanzia
- Art. 21 – Estensione territoriale
- Art. 22 – Clausola intermediari
- Art. 23 – Tracciabilità Flussi Finanziari
- Art. 24 – Trattamento dei dati
- Art. 25 - Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause
- Art. 26 – Disciplina dell’appalto
- Art. 27 – Garanzia definitiva
- Art. 28 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Art. 29 – Subappalto
- Art. 30 – Incompatibilità

##### **Sezione 2 – Condizioni di Assicurazione**

- Art.1 - Ingresso e permanenza in assicurazione
- Art.2 - Capitali assicurati
- Art.3 - Documentazione sanitaria
- Art.4– Suicidio
- Art.5 - Sinistro che colpisca più teste
- Art. 6 - Beneficiari
- Art. 7 - Morte
- Art. 8 – Esclusioni
- Art. 9 - Pagamenti della Società



Art. 10 - Persone assicurabili

**Sezione 4 – Condizioni che regolano la garanzia di Invalidità Totale e Permanente**

Art. 1 - Invalidità totale e permanente

Art. 2 - Condizioni di riconoscimento dell'invalidità totale e permanente - Accertamento

Art. 3 - Pagamento dell'indennizzo

Art. 4 - Collegio arbitrale

**Dichiarazioni**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

<b>Annualità assicurativa / Periodo di assicurazione:</b>	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	Persona fisica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, il Dirigente sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Attività</b>	Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
<b>Beneficiario:</b>	Coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi l'evento assicurato.
<b>Broker:</b>	l'intermediario assicurativo regolarmente iscritto alla sezione B del R.U.I., ai sensi del D.Lgs. 209/2005, e incaricato da CONSIP S.p.A. per la gestione del contratto
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione e pertanto: Consip SpA .
<b>Elenco:</b>	Elenco degli Assicurati con indicazione della garanzia prevista, dei capitali assicurati e dei premi dovuti.
<b>Età:</b>	Età dell'Assicurato alla data di effetto della Polizza.
<b>Garanzie:</b>	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Polizza:</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le imprese in coassicurazione o i consorzi ordinari o i consorzi di Imprese identificati nei documenti di polizza.

**Premessa e descrizione del rischio**

Il presente contratto è volto a disciplinare i rapporti tra il Contraente e la Società al fine di garantire la copertura di un capitale in caso di morte ed Invalidità Totale e Permanente dei dirigenti in servizio presso il Contraente in forza di quanto previsto dall'art. 12 del C.C.N.L. dei Dirigenti di aziende industriali e da accordi o regolamenti aziendali.

**Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione****Art. 1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

**Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.



Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

#### **Art. 3 – Variazione del rischio**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

#### **Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali**

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

#### **Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio**

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 15 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

#### **Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite;

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
- c) L'assicurazione conserva la propria validità anche durante l'eventuale periodo di attesa dell'esito della verifica della regolarità contributiva (DURC) necessaria e preventiva all'effettuazione di ogni pagamento. Nel caso di rilevata irregolarità del DURC si procederà ad inoltrare proposta di intervento sostitutivo agli enti previdenziali e l'eventuale pagamento effettuato nei loro confronti sarà considerato come effettuato nei confronti della stessa Compagnia Assicuratrice

#### **Art. 7 - Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2023 alle ore 24.00 del 30.06.2026 con frazionamento annuale.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30.06.2026.



È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere all' Assicuratore una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'Assicuratore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 360 giorni dalla relativa scadenza annuale.

#### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Non applicabile al presente contratto.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente, l'Assicurato oppure dei Beneficiari.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

#### **Art. 12 - Coassicurazione e delega**

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente/Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

#### **Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori**

La presente Assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da ogni altra copertura assicurativa. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali polizze assicurative stipulate dai singoli Assicurati per il medesimo rischio. In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il





Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

#### **Art. 14 – Legittimazione**

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dal presente contratto di assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

#### **Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

Con periodicità trimestrale, l'Assicuratore si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, entro 60 giorni dal termine del trimestre e dell'annualità, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi di polizza, sia in via aggregata che disaggregata.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

L'Assicuratore si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

#### **Art. 16 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Eccezione fatta per la cessazione anticipata del contratto, che dovrà essere trasmessa direttamente alla parte interessata, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata (consegnata anche a mano) o altro mezzo (PEC, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata all'Assicuratore oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, qualora presente.

Analoga procedura adotta l'Assicuratore nei confronti del Contraente.

#### **Art. 17 – Calcolo del premio**

Il premio annuo dovuto è determinato applicando al capitale assicurato il tasso di premio netto corrispondente all'età raggiunta dell'Assicurato stesso, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio dell'Assicurazione, come da seguente tabella "Tassi per fascia di età":

## TASSI ANNUI PER FASCIA DI ETA'

FASCIA DI ETA'	Tasso annuo netto permille	Somma assicurata
Fino a 40	0,2690	€ 300.000,00
Da 40 a 45	0,5230	€ 300.000,00
Da 46 a 50	0,8470	€ 300.000,00
Da 51 a 55	1,3580	€ 300.000,00
Da 56 a 60	2,2520	€ 300.000,00
Da 61 a 65	3,5670	€ 300.000,00
Da 66 a 70	6,0030	€ 300.000,00

Al termine di ogni annualità il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati, e il pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art. 18 Regolazione e conguaglio del premio, della presente polizza.

Alle annualità successive, il premio da corrispondere verrà ricalcolato sulla base dei tassi netti corrispondenti all'età maturata da ciascun Assicurato, calcolata in anni interi compiuti, alla data di inizio di ciascun periodo dell'Assicurazione.

### Art. 18 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto all'Art.17 "Calcolo del premio", e lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o minor periodo assicurativo, per i nuovi ingressi e per le uscite non dipendenti da morte o da sopravvenuta invalidità totale e permanente dell'assicurato, intervenute durante lo stesso periodo.

A tale scopo, successivamente alla fine dell'anno assicurativo o minor periodo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Dopodiché in caso di inadempimento, a seguito dell'ulteriore atto formale di messa in mora, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del



dovuto e ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 19 – Interpretazione del Contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 20 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 21 – Estensione territoriale**

La presente assicurazione vale per il mondo intero.

#### **Art. 22 – Clausola intermediari**

Si conviene tra le Parti che, qualora la Contraente affidi, durante il periodo di efficacia del presente contratto, l'incarico di gestione ed esecuzione dello stesso ad un Broker, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo; l'opera del Broker sarà remunerata direttamente da CONSIP S.p.A., sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra la stessa e il Broker.

La Società aggiudicataria si impegna pertanto a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza, commissioni od emolumenti inerenti il presente contratto e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge contrattuali.

#### **Art. 22 – Tracciabilità Flussi Finanziari**

Le parti:

- L'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Contraente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Contraente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente.

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati**

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 25 - Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause**

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua capogruppo o la sua controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

#### **Art. 26 – Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

#### **Art. 27 – Garanzia definitiva**

La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

La Consip ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, la Consip ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.



La Consip ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Consip può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Consip conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Consip verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Consip in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Consip la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società e al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Consip, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

#### **Art. 28 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Consip. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.



In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 29 – Subappalto**

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 30 – Incompatibilità**

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

<b>Sezione 2 – Condizioni di Assicurazione</b>
--

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

#### **Art.1 - Ingresso e permanenza in assicurazione**

Per il gruppo iniziale degli assicurati la copertura assicurativa decorre dalla data di effetto della presente polizza ed è subordinata al versamento del corrispondente importo di premio come previsto al precedente art. 6.

Per i nuovi assunti o nominati la copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 del giorno di assunzione risultante dal Libro Unico del Lavoro del Contraente.

Fermo restando la copertura degli Assicurati come da Definizioni di Polizza, il Contraente fornirà alla Società i dati anagrafici, il codice fiscale e le informazioni sulla composizione del nucleo familiare, relativi ai singoli assicurati.

La Società rilascerà alla Contraente, in occasione di ciascun pagamento una quietanza relativa ai premi complessivamente dovuti, accompagnata da un'appendice-distinta, facente parte integrante del presente contratto, nella quale saranno elencati gli assicurati, i relativi capitali e i premi.

Eventuali rilievi sui dati evidenziati nell'appendice-distinta dovranno essere comunicati alla Società entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di rilievi, l'appendice-distinta s'intenderà verificata e ritenuta esatta. La quietanza sarà comprensiva degli eventuali diritti di polizza e delle imposte in vigore alla data dell'emissione.



Su preventiva ed esplicita richiesta della Contraente, la Società rilascerà ad ogni singolo Assicurato un certificato d'ingresso in assicurazione e ogni anno la certificazione necessaria ai fini fiscali in base alla normativa vigente.

La permanenza in assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 del giorno di risoluzione del rapporto di lavoro presso il Contraente, il quale ne darà comunicazione scritta alla Società entro 60 giorni.

#### **Art. 2 - Capitali assicurati**

Il capitale assicurato per ogni testa è pari rispettivamente a:

- € 300.000,00 qualora il Dirigente non abbia figli a carico né coniuge
- € 300.000,00 qualora il Dirigente abbia figli a carico e/o coniuge.

#### **Art. 3 - Documentazione sanitaria**

Il presente contratto prevede l'assicurazione di capitali per un importo pari al tetto massimo previsto dal C.C.N.L. o a eventuali importi definiti da Contratti Integrativi aziendali, di cui il Contraente fornirà estratto alla Società, con le seguenti modalità assuntive:

- per capitali di cui all'art. 2 precedente, e cioè sino a € 300.000,00, indipendentemente dalle condizioni di salute dell'Assicurato;
- per capitali assicurati superiori all'importo di cui sopra, anche a seguito di aumenti di capitale su assicurazioni già in essere, al fine dell'accettazione in garanzia, l'Assicurato dovrà presentare per il tramite del Contraente un apposito questionario anamnestico nonché sottoporsi agli eventuali accertamenti sanitari individuali richiesti dalla Società in esito alle risultanze del questionario stesso. Dovrà inoltre dichiarare le attività sportive normalmente svolte, con particolare riferimento a sport estremi e pericolosi.

La mancata presentazione, entro sessanta giorni dalla richiesta di copertura, della documentazione necessaria per l'esatta valutazione del rischio da assumere, annulla qualsiasi impegno da parte della Società sulla somma assicurata e gli eventuali importi anticipati dal Contraente a titolo di premio per tali coperture saranno rimborsati.

Qualora l'accertamento sanitario richiesto evidenzii dei motivi di aggravamento del rischio tali da rendere necessaria l'applicazione di sovrappremi o l'effettuazione di ulteriori accertamenti sanitari, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, la Società darà comunicazione al Contraente della misura del sovrappremio da applicare o quali accertamenti sanitari siano da effettuare.

In questi ultimi casi, in attesa della definizione, le garanzie sono limitate ai capitali previsti al primo linea del presente articolo.

#### **Art. 4- Suicidio**

La garanzia comprende il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall'ingresso in assicurazione.

#### **Art. 5 - Sinistro che colpisca più teste**



L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento, fino ad un importo complessivo pari a 30 volte il capitale medio assicurato.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo lo stesso andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite dal medesimo evento in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

#### **Art. 6 – Beneficiari**

Beneficiari delle assicurazioni sono:

- in caso di morte dell'Assicurato, quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicato oppure dal Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale, di cui alla premessa del presente contratto;
- in assenza di tali previsioni, i beneficiari sono quelli indicati dall'Assicurato stesso ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del Codice Civile o, in mancanza di designazione, gli eredi testamentari o in mancanza di testamento gli eredi legittimi in parti uguali;
- in caso di invalidità totale e permanente, l'Assicurato medesimo.

#### **Art. 7 - Morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso.

#### **Art. 8 – Esclusioni**

I rischi di morte e di invalidità sono coperti qualunque possa esserne la causa. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso o l'invalidità causati da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano, in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Inoltre se durante il soggiorno dell'Assicurato all'estero si verifica uno stato di guerra o sommosse popolari ed eventi similari, l'Assicurato stesso è coperto per dieci giorni decorrenti dall'ordine di evacuazione emanato dalle Autorità italiane. Diversamente la preesistenza di una situazione di guerra o simile in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato, implica l'esclusione totale dalla copertura assicurativa;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata, qualora il decesso avvenga nei primi due anni dalla data di ingresso in assicurazione. È facoltà dell'Assicurato richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza tale periodo di carenza, purché si sottoponga al test HIV, accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare;
- Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

E' inoltre esclusa la possibilità per l'Assicurato di ottenere, riscatti, prestiti e riduzioni di polizza.



### **Art. 9 - Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo ed ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- domanda sottoscritta dall'Assicurato e/o Beneficiari;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione dell'ultimo medico curante da redigersi sul modello apposti da richiedere alla Società;
- cartella clinica dell'ospedale, relativa al ricovero precedente il decesso;
- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l'Autorità Giudiziaria: copia del verbale redatto dagli Organi di Polizia, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall'Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- atti e documenti necessari per individuare i beneficiari: indicazione degli eredi legittimi, copia del testamento, eventuale atto notorio dal quale risulti che l'Assicurato abbia o meno lasciato testamento.

La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

### **Art. 10 - Persone assicurabili**

Per Assicurato si intendono tutti i Dirigenti del Contraente, aventi un'età compresa:

- per il caso di morte e per il caso di invalidità permanente totale fra i 18 e i 75 anni.

Tuttavia per le persone che raggiungano i limiti di età (rispettivamente, del settantaseiesimo o del settantunesimo anno di età) nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

<b>Sezione 3 – Condizioni che regolano la garanzia di Invalidità Totale e Permanente</b>
--

### **Art. 1 - Invalidità totale e permanente**

la Società garantisce in caso invalidità totale e permanente dell'Assicurato la corresponsione del capitale pattuito.

All'uopo si intende colpito da invalidità l'Assicurato che, per malattia organica o lesione fisica comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, manifestatasi dopo l'ingresso in assicurazione, abbia ridotto in modo permanente la propria capacità di guadagno, in occupazioni confacenti le sue attitudini, a meno di un terzo del normale e sempreché l'evento abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro in atto fino a quel momento con il contraente.



Sono esclusi i soggetti che al momento dell'ingresso in assicurazione abbiano già in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'Ente Obbligatorio di Previdenza o Assistenza e questi si concludano con esito positivo.

## **Art. 2 - Condizioni di riconoscimento dell'invalidità totale e permanente - Accertamento**

Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l'Assicurato stesso devono farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti, utilizzando l'apposito modello e facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo di lettera raccomandata, il certificato del medico curante redatto sul modulo predisposto dalla Società.

A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:

- a) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;
- b) a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti.

La Società si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.

L'avvenuto accertamento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità da parte dell'Ente Previdenziale al quale obbligatoriamente appartiene l'Assicurato, equivale al riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Società, purché:

- il riconoscimento del diritto sia conseguente a domanda inoltrata prima della cessazione del rapporto di lavoro con il Contraente;
- la cessazione del rapporto di lavoro, in caso di accertato diritto all'assegno di invalidità, avvenga nel periodo di percezione, da parte dell'Assicurato, della rendita di invalidità e l'Assicurato sia stato mantenuto regolarmente in copertura.

Verificatasi la risoluzione del rapporto di lavoro, il pagamento del capitale assicurato verrà effettuato in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell'invalidità. Eseguito il pagamento del capitale assicurato, il contratto si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

Gli Assicurati per i quali sia stato riconosciuto, da parte dell'Ente Previdenziale di appartenenza, il diritto all'assegno di invalidità, senza che questo abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro, saranno mantenuti regolarmente in copertura. La copertura per tali Assicurati dovrà essere rinnovata, da parte della Contraente, ad ogni ricorrenza annuale mediante il pagamento del premio corrispondente all'età, rimanendo esclusa l'applicazione di ulteriore sovra-premio sanitario. In caso di cessazione del rapporto di lavoro sarà liquidato il capitale assicurato, da parte della Società, se l'Assicurato risulterà, in quel momento, ancora percettore della rendita conseguente al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità di cui sopra.

Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.

## **Art. 3 - Pagamento dell'indennizzo**



Il pagamento del capitale assicurato verrà eseguito in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell'invalidità.

Eseguito il pagamento, il contratto per il caso di morte dell'Assicurato è parimenti estinto.

#### **Art. 4 - Collegio arbitrale**

Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, il Contraente o l'Assicurato stesso hanno facoltà di promuovere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla direzione della Società, la decisione di un collegio arbitrale, composto da tre medici, dei quali uno nominato dalla Società, il secondo dal Contraente o, su sua delega, dall'Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due Parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove dovrà riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio dei Medici risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza/domicilio dell'Assicurato.

Il Collegio Arbitrale, ove lo ritenga opportuno, potrà esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, violenza, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni del Collegio Arbitrale devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese di competenza del proprio medico e la metà di quella del terzo medico.

Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'Assicurato per il quale è in corso l'accertamento d'invalidità, mentre la Società s'impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal collegio Arbitrale, il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l'invalidità non viene riconosciuta il Contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità.

CONSIP S.p.A.

POSTE VITA S.P.A.

Dott.ssa Immacolata Botta

Dott. Giancarlo Simone

(Responsabile Divisione Amministrazione, (Responsabile Prodotti Vita)

Finanza e Controllo)



Immacolata Botta  
Consip S.p.A.  
26.06.2023 14:09:37  
GMT+01:00

## Dichiarazioni

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Sezione 1 - Art. 3 - Variazioni del rischio;

Sezione 1 - Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali;

Sezione 1 - Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio;

Sezione 1- Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Sezione 1- Art. 8 - Recesso in caso di sinistro;

Sezione 1 - Art. 27 – Garanzia definitiva;

Sezione 1 - Art. 28 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Sezione 1 - Art. 29 – Subappalto;

Sezione 1 - Art. 30 – Incompatibilità;

Sezione 2- Art. 3 – Documentazione sanitaria;

Sezione 2 -Art. 8 - Esclusioni;

Sezione 3 -Art. 1 – Invalidità totale e permanente;

Sezione 3 - Art. 2 – Condizioni di riconoscimento dell'invalidità totale e permanente - Accertamento.

CONSIP S.p.A.

POSTE VITA S.P.A.

Dott.ssa Immacolata Botta

Dott. Giancarlo Simone

(Responsabile Divisione Amministrazione, (Responsabile Prodotti Vita)

Finanza e Controllo)



Immacolata Botta  
Consip S.p.A.  
26.06.2023 14:09:37  
GMT+01:00

<b>Offerta tecnica relativa a:</b>	
Numero Gara	3404327
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. – ID 2565
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	13 (Lotto 13 - "Polizza temporanea caso morte e invalidità totale e permanente Dirigenti")

<b>AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO</b>	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

<b>CONCORRENTE</b>	
Ragione Sociale	POSTE VITA S.P.A. Società per Azioni
Partita IVA	05927271006
Codice Fiscale Impresa	07066630638
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	07066630638
Codice Ditta INAIL	005501298
n. P.A.T.	1239855811
Matricola aziendale INPS	7052130934 (matricola dipendenti) 7056529462 (matricola dirigenti)
CCNL applicato	CCNL di riferimento è quello per il personale non dirigente di Poste italiane – CCNL per il personale dirigente di aziende produttrici di beni e servizi
Settore	assicurativo
Indirizzo sede legale	VIALE EUROPA 190 - ROMA (RM)
Telefono	0654924457
Fax	0654924203

PEC Registro Imprese	ANDREA.MICACCHI@POSTEVITA.IT
<b>Offerta sottoscritta da</b>	<b>Simone Giancarlo</b>

Scheda di Offerta	
Descrizione	Lotto 13 - offerta tecnico economica
Offerta Tecnica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
A. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 7 "Durata del contratto" del Capitolato tecnico, con l'aumento dei giorni di preavviso in caso di recesso anticipato	360 giorni
B. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 8 "Recesso in caso di sinistro" del Capitolato tecnico, con l'eliminazione della facoltà	Sì
C. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 5 "Sinistro che colpisca più teste" del Capitolato tecnico, con l'elevazione dei massimali	Importo complessivo pari a 30 volte il capitale medio assicurato
D. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 8 "Esclusioni" - Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) del Capitolato tecnico	Decesso nei primi due anni dalla data di ingresso in assicurazione
E. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 10 "Persone assicurabili", del Capitolato tecnico, con l'innalzamento dell'età per il caso di morte e per il caso di IPT (Invalidità permanente totale)	Tra 18 e 75 anni per il caso Morte e per il caso IPT

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



<b>Offerta economica relativa a:</b>	
Numero Gara	3404327
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. – ID 2565
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	13 (Lotto 13 - "Polizza temporanea caso morte e invalidità totale e permanente Dirigenti")

<b>AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO</b>	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

<b>CONCORRENTE</b>	
Ragione Sociale	POSTE VITA S.P.A. Società per Azioni
Partita IVA	05927271006
Codice Fiscale Impresa	07066630638
Provincia sede registro imprese	RM
Numero iscrizione registro imprese	07066630638
Codice Ditta INAIL	005501298
n. P.A.T.	1239855811
Matricola aziendale INPS	7052130934 (matricola dipendenti) 7056529462 (matricola dirigenti)
CCNL applicato	CCNL di riferimento è quello per il personale non dirigente di Poste italiane – CCNL per il personale dirigente di aziende produttrici di beni e servizi
Settore	assicurativo
Indirizzo sede legale	VIALE EUROPA 190 - ROMA (RM)
Telefono	0654924457
Fax	0654924203

PEC Registro Imprese	ANDREA.MICACCHI@POSTEVITA.IT
<b>Offerta sottoscritta da</b>	<b>Simone Giancarlo</b>

Scheda di Offerta	
Descrizione	Lotto 13 - offerta tecnico economica
<b>Offerta Tecnica</b>	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
A. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 7 "Durata del contratto" del Capitolato tecnico, con l'aumento dei giorni di preavviso in caso di recesso anticipato	360 giorni
B. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 8 "Recesso in caso di sinistro" del Capitolato tecnico, con l'eliminazione della facoltà	Sì
C. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 5 "Sinistro che colpisca più teste" del Capitolato tecnico, con l'elevazione dei massimali	Importo complessivo pari a 30 volte il capitale medio assicurato
D. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 8 "Esclusioni" - Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) del Capitolato tecnico	Decesso nei primi due anni dalla data di ingresso in assicurazione
E. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 10 "Persone assicurabili", del Capitolato tecnico, con l'innalzamento dell'età per il caso di morte e per il caso di IPT (Invalidità permanente totale)	Tra 18 e 75 anni per il caso Morte e per il caso IPT
<b>Offerta Economica</b>	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Tasso annuo lordo pro mille (‰) per assicurati fino ai 40 anni (€)	0,2690
Tasso annuo lordo pro mille (‰) per assicurati fino dai 40 ai 45 anni (€)	0,5230
Tasso annuo lordo pro mille (‰) per assicurati fino dai 46 ai 50 anni (€)	0,8470
Tasso annuo lordo pro mille (‰) per assicurati dai 51 ai 55 anni (€)	1,3580
Tasso annuo lordo pro mille (‰) per assicurati dai 56 ai 60 anni (€)	2,2520
Tasso annuo lordo pro mille (‰) per assicurati dai 61 ai 65 anni (€)	3,5670

Tasso annuo lordo pro mille (‰) per assicurati dai 66 ai 70 anni (€)	6,0030
Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto (€) per assicurati fino ai 40 anni (€) - calcolato dal sistema	0,00
Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto (€) per assicurati fino dai 40 ai 45 anni - calcolato dal sistema	313,80
Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto (€) per assicurati fino dai 46 ai 50 anni - calcolato dal sistema	2541,00
Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto (€) per assicurati fino dai 51 ai 55 anni - calcolato dal sistema	2444,40
Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto (€) per assicurati fino dai 56 ai 60 anni - calcolato dal sistema	5404,80
Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto (€) per per assicurati fino dai 61 ai 65 anni - calcolato dal sistema	8560,80
Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto (€) per assicurati fino dai 66 ai 70 anni - calcolato dal sistema	1800,90
Premio annuo lordo totale (€) - calcolato dal sistema	21065,70
Ribasso offerto - Calcolato dal Sistema	0,398123

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



126900000000916558

REPERITORIUM	ad agenzia	ad agenzia	ad agenzia
POLIZZA	DE0632222	602004684	M50 006   1
DETTA OBBLIGATA	POSTE VITA S.P.A.	POS	IT000065667
	VIALE EUROPA 190 00144 ROMA (RM) ITA	C.F.	07066630638
ENTE GARANTITO	CONSIP SPA	POS	IT000028874
VIA ISONZO, 19/E 00198 ROMA (RM) ITA			

CASUALTÀ A garanzia dell'adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti dal contratto relativo all' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A - ID 2565. LOTTO 13 - TEMPORANEA CASO MORTE.  
C.I.G: 96318348DB

AMMONTARE DELLA GARANZIA		€ 18.840,50		Diciottomilaottocentoquaranta/50	
DEBITO INIZIALE (AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO)					
GIORNI	1096	DATA	30/06/2023	DATA	30/06/2026
				Eu	
Importo della Garanzia (Importo della Polizza) (Importo della Polizza) (Importo della Polizza) (Importo della Polizza) (Importo della Polizza) (Importo della Polizza)					
240,63		26,74		9,06	
				34,57	
				2	
				311,00	
PREMIO DI PERFEZIONAMENTO					
0,00		0,00		0,00	
				0,00	
				0,00	
Emessa in n. 4 esemplari ad unico effetto in					
		ROMA		il 03/05/2023	

## CONDIZIONI PARTICOLARI

La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016. La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 c.c. e all'eccezione di cui all'art.1957 c.c., comma 2. La Società pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La presente garanzia è valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

LA DITTA OBBLIGATA (1)

L'ENTE GARANTITO

Atradius Crédito y Caución S.A.  
de Seguros y Reaseguros  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
un procuratore

DICHIARAZIONE DI SVINCOLO DELL'ENTE GARANTITO

NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA PRESENTE

Edmondo Peste

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Importo pagato di importo di €

311,00

LA SOCIETÀ  
Atradius Crédito y Caución S.A.  
de Seguros y Reaseguros  
Rappresentanza Generale per l'Italia

ESEMPLARE VALIDO PER L'ENTE GARANTITO

L'importo e la durata della garanzia nonché tutti gli altri estremi contrattuali relativi alla presente Polizza (modalità di aggiudicazione dell'appalto, riferimenti alla nota di comunicazione della STAZIONE APPALTANTE e al contratto d'appalto, descrizione e importo dei lavori aggiudicati, domicilio della DITTA OBBLIGATA e dell'ENTE GARANTITO) sono specificati a tergo.

Allegato a Polizza : DE0632222

Repertorio: 602004684

**POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016**

<b>SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDA TECNICA 1.2</b>	<b>GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, servizi e Forniture) (art. 103, comma 1 del Codice)</b>
---	--

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 16 settembre 2022, n.193

Garanzia fideiussoria n. DE0632222			
<b>Garante</b>			
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia Via Crescenzo, 12 00193 Roma, Italia; PEC: atradius.assicurazioni@pec.it R.I. RM 13993401002 - R.E.A. RM/1488281 - P. IVA e C.F. 13993401002 - Iscritta nell'Elenco I (n.1.00136) dell'Albo Imprese tenuto da IVASS			
<b>Contraente</b>			
POSTE VITA S.P.A.			
Città	Via	Cap	Prov.
ROMA	VIALE EUROPA 190	00144	RM
C.F. P.IVA	PEC		
07066630638	POSTEVITA@PEC.POSTEVITA.IT		
<b>Stazione appaltante</b>			
CONSIP SPA			
Città	Via	Cap	Prov.
ROMA	VIA ISONZO, 19/E	00198	RM
C.F. P.IVA	PEC		
05359681003			
Descrizione opera/servizio / fornitura		Luogo di esecuzione	
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A - ID 2565. LOTTO 13 - TEMPORANEA CASO MORTE.			
Costo aggiudicazione (€)		Ribasso % asta	
21.065,70			
Somma garantita (€)		% dell'importo contrattuale	
18.840,50			

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

IL CONTRAENTE

Emessa in 4 copie ad un solo effetto il 03/05/2023

IL GARANTE

Atradius Crédito y Caución S.A.  
de Seguros y Reaseguros

un procuratore  
Eduardo Pesce

*Eduardo Pesce*



**5. Schema tipo 1.2 (d.m. del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31)**

**Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva**

**GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**

**(Lavori, Servizi e Forniture)**

**Condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip e Garante**

**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della **CONSIP S.p.A.** (d'ora in poi, **Consip**), nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subito in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel Contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal Contratto;
  - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
  - c) rimborso:
    - i) delle maggiori somme pagate dalla Consip all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
    - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Consip per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
    - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Consip al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Consip.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10 % dell'importo massimo del Contratto, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 10 % dell'importo massimo del contratto, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

#### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Consip – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Consip per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

#### **Art. 5 - Surrogazione - Regresso**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Consip in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). Consip faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in loro possesso.

#### **Art. 6 - Sanzioni internazionali**

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

#### **Art. 7 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

#### **Art. 8 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e Consip, il foro competente è quello di Roma.

#### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Atradius Crédito y Caución S.A.  
de Seguros y Reaseguros

un procuratore

Eduardo Pesce























**PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  
DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A. – ID 2565**

**SOMMARIO**

<b>ART. 1 OGGETTO .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 4 OBBLIGHI DELLA CONSIP .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 SANZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE.....</b>	<b>5</b>

## PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente aggiornato, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti."*

Infine il presente patto recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 12 luglio 2019.

In attuazione di quanto sopra,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il **"Patto di Integrità"**) stabilisce la reciproca e formale obbligazione – :
  - in fase di partecipazione alla gara, tra:  
la Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante nonché Committente (di seguito, anche **"Consip"**) e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il **"Concorrente"**);
  - e, in fase esecutiva, tra:  
la Consip e l'aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (di seguito, anche il **"Fornitore"**)a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di gara nonché dell'esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore e Consip si impegnano a rispettare, nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

### ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante per Consip e per il Concorrente, nelle rispettive fasi di svolgimento della procedura di gara, per la stipula del presente Contratto (Consip/Concorrente,) e nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (Consip/Fornitore).

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

### ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE

#### 1. Obblighi del Concorrente.

- a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
- b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura rispetto ai soggetti di Consip di cui al par. 4 delle Linee Guida Anac sopra richiamate, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- d1) il Concorrente si impegna a far rilasciare all'impresa ausiliaria, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, una dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità;
- e1) il Concorrente si impegna ad inserire nei contratti di avalimento una clausola che prevede l'impegno dell'ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avalimento e il conseguente obbligo per il Concorrente medesimo di sostituire l'impresa ausiliaria nel caso di violazione degli impegni assunti nel medesimo Patto di integrità;
- f1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.

#### 2. Obblighi del Fornitore.

- a2) Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza durante l'intera fase esecutiva del Contratto rispetto ai soggetti (di Consip) di cui al par. 4 delle Linee Guida Anac sopra richiamate, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- b2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione del Contratto;
- c2) il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- d2) il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- e2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip e alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque

tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto;

- f2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, con conseguente comunicazione alla Consip dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
  - g2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima.
3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
  4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

#### **ART. 4 OBBLIGHI DELLA CONSIP**

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

#### **ART. 5 SANZIONI**

1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
  - a) se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione del Contratto, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis del D.Lgs. 50/2016, ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara;
  - b) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula del Contratto, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
  - c) se la violazione è accertata nella fase di esecuzione risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
  - d) La risoluzione può essere altresì esercitata:
    - i. ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.;
    - ii. nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori<sup>1</sup>" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed

---

<sup>1</sup> Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

-

esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Nei casi sopra indicati sub i) e ii) la Stazione Appaltante eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.


Resta fermo che, della intervenuta risoluzione del Contratto, la Consip potrà tenerne conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

#### **ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

La Consip S.p.A.  
(Responsabile Divisione Amministrazione,  
Finanza e Controllo)

Do  Imma Botta  
Consip S.p.A.  
26.06.2023 14:11:51  
GMT+01:00

POSTE VITA S.P.A.  
Dott. Giancarlo Simone  
(Responsabile Prodotti Vita)

Si precisa che fermo restando quanto previsto a norma del precedente art. 4 "*Obblighi di Consip*", in termini di obblighi della Consip S.p.a., quest'ultima si è già impegnata al rispetto degli stessi in fase di sottoscrizione della documentazione di gara.

**Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante del Contratto.**